

1) Ordine del Giorno

A firma dei consiglieri Ambrosino e Moxedano e varie forze politiche

Approvato a Maggioranza seduta del 30.11.2006

Delibera n. 5051 Assestamento generale di Bilancio

Il Consiglio Comunale di Napoli

Premesso

Che l'art. 4 della legge quadro n° 281/91 e l'art. 6 della Legge Regionale n. 16/01 prevedono l'obbligo per i Comuni di provvedere al mantenimento dei cani vaganti sul territorio cittadino presso il rifugio municipale oppure, in assenza di tale struttura, presso terzi convenzionati appositamente con l'Amministrazione comunale;

Premesso altresì

Che il Comune di Napoli, privo di un proprio canile, ha affidato, a seguito di un Avviso Pubblico, il servizio ricovero dei cani vaganti sul territorio cittadino presso strutture gestite in maggior parte da associazioni ONLUS che curano il ricovero, la degenza e il pronto soccorso dei cani e/o gatti bisognevoli di cure;

Considerato

Che il grave ritardo nei pagamenti minaccia seriamente la stabilità economica di queste strutture con possibili imminenti disagi per gli animali per la prossima impossibilità di poter assolvere al fabbisogno dei cani ricoverati (cibo, vaccinazioni, cure mediche ecc).

Atteso

Che, per i pagamenti a terzi, ai fini del limite all'esecuzione forzata prevista dall'art. 159 del D.L.vo n. 267/2000, l'Ente provvede con deliberazione semestrale a quantificare le somme destinate al pagamento delle retribuzioni del personale dipendente e dei relativi oneri, delle rate dei mutui e prestiti obbligazionari, ed al pagamento delle somme destinate all'espletamento dei servizi indispensabili di cui all'elenco del D.L.vo n. 504 /92 e D.M. del 28.05.1993.

Che i pagamenti riferiti a titoli diversi (pagamento dei servizi non indispensabili), ed in osservanza a quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 69 del 1998 e n. 211 del 2003, la Ragioneria osserva “ l'ordine cronologico di arrivo delle fatture così come pervenute per il pagamento ovvero se non è prescritta fattura, delle delibere di impegno assunte dall'organo competente”.

Che i servizi indispensabili sono stati individuati dal D.l.vo n. 504 del 1992, appena un anno dopo l'uscita della L.281/91 sugli animali d'affezione, ciò non ha permesso forse, un necessario adeguamento dell'elenco dei servizi indispensabili, rispetto alla nuova normativa sugli animali.

Atteso altresì

Che, il servizio di ricovero dei cani è da considerarsi un servizio a tutela della salute pubblica e della sicurezza dei cittadini e rientrare, quindi, quale intervento di protezione civile.

Impegna

Il Sindaco, l'Assessore alle Risorse Strategiche e l'Assessore all'Ambiente:

a provvedere, in via definitiva, alla modifica dell'art. 28 comma 10 (con delibera di Giunta di proposta al Consiglio), nel senso di inserire tra le priorità, nel pagamento delle spese, anche il servizio di ricovero e assistenza dei cani randagi e di avviare contestualmente le procedure necessarie presso il competente ministero per l'inserimento del servizio in questione tra quelli "indispensabili".